

Assicurazione per la copertura dei rischi di RC Professionale per Colpa Grave

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "RC Colpa Grave dipendenti SSN"

Edizione: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00 L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile Professionale



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sono presenti clausole che individuano in maniera più precisa l'ambito della garanzia assicurativa in relazione alla specializzazione svolta dal personale esercente la professione sanitaria cui si riferisce l'assicurazione:

- CG04 Effettuazione di indagini a carattere genetico
- CG06 Medico veterinario
- CG07 Attività di assistente sanitario, OSA, OSS, OTA
- CG08 Medici specialisti in ginecologia e ostetricia
- CG09 Medici specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
- CG11 Medici odontoiatri che esercitano l'implantologia
- CG12 Medici che esercitano l'agopuntura
- CG13 Medico di medicina generale (ex medico di famiglia) o Pediatra di libera scelta, convenzionati SSN
- CG14 Ostetrico/a
- CG15 Farmacista

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Ultrattività DDL Concorrenza** (legge n. 124 del 4.8.2017) - prevede l'estensione della garanzia postuma anche per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Il massimale resterà unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponderà al massimale in corso alla cessazione dell'assicurazione.
- **CG02 Attività presso Pronto soccorso** - qualora l'Assicurato dichiarerà di esercitare la propria attività professionale anche presso il reparto di Pronto soccorso della struttura sanitaria indicata in polizza, l'assicurazione comprende anche le richieste di rimborso dell'Erario in relazione a danni per morte e lesioni personali conseguenti ad errori professionali commessi nell'esecuzione di tale attività.
- **CG03 Attività di consulenza presso Pronto soccorso** - qualora l'Assicurato dichiarerà di svolgere, durante i turni mensili di disponibilità come stabiliti dal CCNL e dai regolamenti interni, attività di consulenza in relazione all'attività per la quale è prestata l'assicurazione altresì presso il reparto di Pronto soccorso della struttura indicata in polizza, l'assicurazione comprende anche le richieste di rimborso dell'Erario in relazione a danni per morte e lesioni personali conseguenti ad errori professionali commessi nell'esecuzione di tale attività.
- **CG10 Estensione alla medicina estetica** - l'assicurazione comprende le richieste di rimborso dell'Erario in relazione a danni per morte e lesioni personali conseguenti ad errori professionali commessi nell'esecuzione di trattamenti di medicina estetica esclusivamente a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle necessarie abilitazioni e titoli e svolga l'attività professionale all'interno della struttura sanitaria indicata in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti i seguenti limiti di copertura:

- **CG04 Effettuazione di indagini a carattere genetico** - la garanzia è prestata, nell'ambito del massimale indicato nel frontespizio di polizza, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento per sinistro e annualità assicurativa non superiore al 50% del suddetto massimale.
- **CG08 Medici specialisti in ginecologia e ostetricia** - la garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimo risarcimento per sinistro e annualità assicurativa non superiore a 1/3 del massimale di polizza.

Tutela Legale



Che cosa è assicurato?

Generali Italia S.p.A. assume l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale, nei procedimenti di responsabilità avanti la Corte dei Conti, per tutela dell'Assicurato, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio della professione assicurata in polizza esercitata alle dipendenze del sistema sanitario pubblico compresa l'attività intra-menia.

L'assicurazione è estesa a danni involontariamente cagionati dall'Assicurato a terzi per morte o lesioni personali/corporali nell'esecuzione di interventi di primo soccorso effettuati anche al di fuori della struttura pubblica indicata in polizza per obbligo di solidarietà umana come previsto dal codice di deontologia professionale.

Per spese si intendono esclusivamente: le spese per intervento di un legale; le spese per intervento di un perito e di eventuale investigatore privato.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumenti di premio.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante per tutte le spese diverse da quelle sotto riportate:

- spese per intervento di un legale;
- spese per intervento di un perito e di eventuale investigatore privato



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia vale per gli eventi che abbiano avuto origine durante il periodo di validità del contratto di assicurazione, e che siano stati denunciati entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto stesso



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri

Gestione da parte di altre imprese: Per la Sezione Tutela Legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali Italia, il Contraente ha diritto, al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il target di clientela è rappresentato dai dipendenti che operano in ambito sanitario (Medici, Paramedici e Specializzandi).



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 18,30% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuta dal Ministero della Giustizia

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la garanzia responsabilità Civile non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti.

Per la garanzia Tutela Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Fax (045) 8351025 - posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it.

PER QUESTO CONTRATTO IL CONTRAENTE DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE(c.d.HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA